RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO

Art. 21

Cessazione di efficacia di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento con esso comunque incompatibili. I preesistenti ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1976.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1976, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13
Titolo	III — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-docente-direttivo-ed-ispettivo/art-21-cessazione-di-efficacia-di-norme-precedenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it